



Delibera della Giunta Regionale n. 432 del 24/09/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale

Oggetto dell'Atto:

COMMISSIONE REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL PARERE DI COMPATIBILITA' ESPRESSO DALLE AA.SS.LL. SULLE STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE DELLA REGIONE CAMPANIA PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' SANITARIE E SOCIO-SANITARIE AI SENSI DELLA DGRC N. 3958/01 MODIFICATA ED INTEGRATA DALLA DGRC N. 7301/01 - REVOCA DGRC N. 96/15. DETERMINAZIONI

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- a) la Giunta Regionale, con deliberazione n. 3958 del 7/8/01, pubblicata sul BURC n. 46 del 10/9/01, modificata ed integrata dalla deliberazione n. 7301 del 13/12/01 pubblicata sul BURC n. 2 dell'11/1/02, ha definito i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie delle strutture pubbliche e private della Regione Campania e le relative procedure di autorizzazione;
- b) il punto 1 dell'allegato alla deliberazione n. 3958/01, prevede la verifica di compatibilità da parte della Regione in rapporto al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione territoriale ed ai requisiti minimi strutturali ed impiantistici delle strutture presenti e da realizzare in ambito regionale anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture, così come stabilito dall'art. 8 ter, comma 3, del D.L.vo n. 502/1992, come introdotto dal D.L.vo n.229/1999;
- c) il punto 1.2 dell'allegato alla deliberazione stabilisce che il rilascio del parere di compatibilità debba essere espresso da apposita Commissione regionale;
- d) con D.G.R.C. n. 2875 del 14.6.2002 è stata istituita la suddetta Commissione prevedendone la seguente composizione:
 - Dirigente Settore Programmazione o suo delegato;
 - Dirigente Settore Assistenza Sanitaria;
 - 2 Dirigenti ARSAN;
 - 1 Esperto Diritto Amministrativo;
 - 1 Esperto Igiene e Sanità;
 - 1 Esperto Impiantistica e Apparecchiature Medicali;
 - 1 Esperto Ingegneria Sanitaria;
 - 1 Esperto Fisica Applicata ed Ambientale;
 - 1 Esperto Igiene e Sicurezza;
 - 1 Esperto in Medicina del Lavoro;
 - Dirigente Settore Assistenza Sociale;
- e) con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 723 del 8.10.2002 sono stati nominati i componenti della citata Commissione;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale n. 96 del 13.3.2015 con la quale:

- a) è stata ricostituita ai sensi del punto 1.2 dell'allegato alla deliberazione di GR n. 3958 del 7/8/01, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 7301 del 31/12/2001, la Commissione presieduta dal Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale o suo delegato e così composta:
 - Dirigente dell'U.O.D. Interventi socio-sanitari;
 - 2 Dirigenti ARSAN;
 - 1 Esperto Diritto Amministrativo;
 - 1 Esperto Igiene e Sanità;
 - 1 Esperto Impiantistica e Apparecchiature Medicali;
 - 1 Esperto Ingegneria Sanitaria;
 - 1 Esperto Fisica Applicata ed Ambientale;
 - 1 Esperto Igiene e Sicurezza;
 - 1 Esperto in Medicina del Lavoro;
- b) è stato demandato a successivo decreto del Presidente della Giunta, la nomina dei componenti della predetta Commissione, da individuare tra i dirigenti e/o i funzionari regionali;
- c) è stato stabilito che la partecipazione ai lavori della Commissione è a titolo gratuito;

RAVVISATA la necessità di procedere ad una prima semplificazione delle procedure autorizzative in parola limitatamente alla competenza demandata alla suddetta Commissione, fermo restando che per effetto del commissariamento del Piano di rientro (punto C. delle delibera del Consiglio dei Ministri 24.7.2009 e 23.4.2010) e dei decreti commissariali n. 21/2009, prorogato con decreti n. 5/2010 e n. 31/2011 è stato sospeso il rilascio di nuove autorizzazioni alla realizzazione di strutture sanitarie e che l'art. 1, comma 237-quater della L.R. n. 4/2011 e s.m.i., ha poi statuito che il rilascio di nuove autorizzazioni per la realizzazione è subordinato al completamento delle procedure di accreditamento di cui ai commi da 237-quinquies a 237-unvicies della medesima legge regionale;

LETTA la D.G.R.C. n. 3958/2001, come modificata ed integrata dalla D.G.R.C. n. 7301/2001 che, al paragrafo 1.2 dell'Allegato I recante "Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione" così dispone:

"Al fine di acquisire la verifica di compatibilità del progetto rispetto al fabbisogno complessivo, alla localizzazione territoriale, ed ai requisiti minimi strutturali ed impiantistici, il Comune, entro tre giorni, invia copia della documentazione all'A.S.L. nel cui territorio sarà ubicata la struttura alla quale si riferisce la domanda.

L'A.S.L., per il tramite di una apposita Commissione, verifica la compatibilità del progetto rispetto:

- al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione territoriale della struttura da realizzarsi in base agli elementi di valutazione precisati in precedenza;*
- al possesso dei requisiti minimi strutturali ed impiantistici.*

La Commissione, nominata dal Direttore Generale e presieduta dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L., deve prevedere la presenza di esperti, anche esterni, in possesso di diversificate professionalità idonee per le verifiche richieste.

L'A.S.L. trasmette alla Regione, Assessorato Regionale alla Sanità – Settore Programmazione Sanitaria le risultanze delle verifiche effettuate ed il relativo parere di compatibilità entro 20 giorni dalla data di ricevimento, se trattasi di istanze inviate da Comuni con meno di 100.000 abitanti ovvero, entro 60 giorni, se trattasi di Comuni con più di 100.000 abitanti.

La Giunta Regionale per il tramite di una apposita commissione, all'uopo nominata, presieduta dal Responsabile del Settore Programmazione Sanitaria, e costituita con le medesime caratteristiche previste per quella aziendale, valuta il parere di compatibilità espresso dall'A.S.L. e trasmette al Comune richiedente e all'A.S.L. il parere definitivo entro i successivi 20 giorni, se trattasi di istanze pervenute da un Comune con meno di 100.000 abitanti ovvero, entro i successivi 30 giorni, se trattasi di Comune con più di 100.000 abitanti."

RITENUTO che, al fine di conseguire gli obiettivi di semplificazione sopracitati:

- a. la valutazione del parere di compatibilità da parte della Commissione Regionale debba essere circoscritta alla verifica della compatibilità del progetto al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione territoriale della struttura da realizzarsi e non anche alla verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali ed impiantistici, che resta demandata alle definitive valutazioni dell'Azienda Sanitaria Locale;
- b. pertanto, la Commissione Regionale non debba necessariamente essere costituita con le medesime caratteristiche previste per quella aziendale;
- c. per l'effetto, la suddetta Commissione debba essere costituita dalle seguenti professionalità interne alla Regione:
 - Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale o suo delegato, che la presiede;
 - Dirigente dell'UOD Accreditamento e Governo Clinico;
 - Dirigente dell'U.O.D. Interventi socio-sanitari;
 - 1 Esperto Diritto Amministrativo;
 - 1 Esperto Igiene e Sanità;

Propone e la Giunta, all'unanimità,

DELIBERA

1. la Commissione Regionale di cui al paragrafo 1.2. della D.G.R.C. n. 3958/2001, come modificata ed integrata dalla D.G.R.C. n. 7301/2001, D.G.R.C. n. 3958/2001, esprime il proprio parere limitatamente alla verifica di compatibilità del progetto al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione territoriale della struttura da realizzarsi ed è costituita con le seguenti professionalità interne alla Regione:
 - Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale o suo delegato, che la presiede;
 - Dirigente dell'UOD Accreditamento e Governo Clinico;
 - Dirigente dell'UOD Programmazione Sanitaria;
 - Dirigente dell'U.O.D. Interventi socio-sanitari;
 - 1 Esperto Diritto Amministrativo;
 - 1 Esperto Igiene e Sanità;
2. Di demandare a successivo decreto del Presidente della Giunta, la nomina dei componenti della predetta Commissione;
3. Di affidare le funzioni di segretario della Commissione ad un funzionario della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale;
4. di stabilire che la partecipazione ai lavori della Commissione è a titolo gratuito;
5. di ribadire che la Commissione Regionale esprime il parere per il rilascio di nuove autorizzazioni per la realizzazione limitatamente alle attività sanitarie e socio-sanitarie e alle discipline ospedaliere e territoriali per le quali è completata la procedura di accreditamento di cui ai commi da 237-quinquies a 237-unvicies della legge regionale n. 4/2011 e s.m.i.;
6. di revocare la D.G.R.C. n. 96 del 13.3.2015;
7. di inviare il presente provvedimento al Dipartimento della Salute e Risorse Naturali, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e Coordinamento SSR e al BURC per la pubblicazione.